Provincia di Cuneo

Determinazione 2017/742 - IMPIANTO IDROELETTRICO IN LOC.TUSCA NEI COMUNI DI PIANFEI E MONDOVÌ. PROPONENTE/BENEFICIARIO TUSCA SRL. Determinazione indennità provvisoria di espropriazione Art.20 c.3 DPR 327/2001 smi

Omissis DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente richiamate:

la misura dell'indennità provvisoria di espropriazione ai sensi dell'art 20 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e di occupazione temporanea ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 3 del DPR 327/2001 e s.m.i., dovuta ai soggetti proprietari dei beni immobili interessati dalla realizzazione dei lavori di costruzione di un impianto idroelettrico con derivazione sul canale irriguo Brobbio, in località Tusca nei comuni di Pianfei e Mondovì, per i seguenti immobili:

- Comune di Mondovì Foglio 2 mappale 255 (ex 8/parte) GARELLI Giuseppe nato a MONDOVI` il 10/12/1966 proprietario;
- Comune di Pianfei Foglio 1 mappale 289 (ex 228/parte) CASCINA TOSCA S.R.L. con sede in Cipro C.F. 03297000048 Proprietà superficiaria ed ENRICI Giacomo nato a MONDOVI` il 03/03/1930 proprietà per l'area

Di dare atto che le somme dovute a titolo di indennità di espropriazione ed occupazione temporanea saranno ad intero carico del beneficiario dell'esproprio.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 20.4 D.P.R. 327/2001, il provvedimento che determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione sarà notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 20 comma 5 del DPR 327/2001 e s.m.i., nei 30 giorni successivi alla notificazione, il proprietario potrà comunicare all'Autorità Espropriante se condivide la determinazione della indennità di espropriazione. Nel caso di condivisione dell'indennità il proprietario sarà tenuto a consentire all'Autorità espropriante che ne faccia richiesta l'immissione nel possesso, con diritto a ricevere un acconto dell'80% dell'indennità nei termini e modalità previsti dall'art. 20 comma 6 medesimo D.P.R.

di dare atto che, rifiutata l'indennità o decorsi inutilmente 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, si intende non concordata la determinazione della indennità di espropriazione, pertanto ai sensi dell'art. 20 comma 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il beneficiario depositerà, entro trenta giorni, presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a, la somma spettante. Effettuato il deposito l'Autorità Espropriante potrà emettere ed eseguire il decreto di esproprio. In tal caso si provvederà a norma dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e a tal fine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20.7 e 21.2, il soggetto espropriato potrà chiedere entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla presente notifica, la nomina dei tecnici avvalendosi del procedimento di cui all'art. 21.

di dare infine atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso all'Autorità competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI Dott. Fabrizio FRENI